



Roma, 19 dicembre 2000

CIRCOLARE N. 162/2000**OGGETTO: LAVORO - APPRENDISTATO - FORMAZIONE EXTRA AZIENDALE - CIRCOLARE MIN.LAVORO 9.11.2000, N.78, SU G.U. N.269 DEL 17.11.2000.**

Il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni in merito allo svolgimento della formazione extra aziendale a cui, in base alla legge n.196/97, devono essere sottoposti i giovani assunti con contratto di apprendistato, pena la perdita per le imprese del ridotto regime contributivo (fiscalizzazione pressoché totale). Come è noto, al fine di non limitare la diffusione di tale contratto, la successiva legge n.263/99 ha precisato che gli obblighi formativi non scattano automaticamente al momento di ogni nuova assunzione, bensì solo nel caso in cui detta formazione venga "proposta formalmente" alle aziende dalle regioni; mancando una proposta in tal senso l'azienda è quindi svincolata da ogni obbligo.

Ciò premesso, la circolare in oggetto ha regolamentato le eventuali assenze del lavoratore ai corsi di formazione proposti dalle regioni. In particolare secondo il Ministero del Lavoro l'impresa può fruire delle agevolazioni contributive a condizione che la formazione esterna sia svolta interamente. Di conseguenza le assenze sono ammesse solo per motivi particolari e in ogni caso non devono oltrepassare l'80% della durata annua dei corsi.

Si coglie l'occasione per rammentare che il nuovo CCNL trasporto merci ha rilanciato il contratto di apprendistato, in precedenza limitato a profili professionali di scarso contenuto, estendendolo agli autisti e agli impiegati di qualifica medio alta (fino al 2° livello compreso).

- Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.107 e 59/2000

Allegato uno

G.U. n.269 del 17.11.2000 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**CIRCOLARE 9 novembre 2000, n. 78****Disposizioni per la partecipazione degli apprendisti alle attività di formazione esterna.**

In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, come modificato dalla legge n. 236 del 2 agosto 1999, per quanto riguarda la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni contributive concesse per i contratti di apprendistato, l'esperienza dei progetti sperimentali ha messo in luce la necessità di specificare quanto segue:

a) l'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione esterna offerte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente certificate;

b) per essere in regola con le disposizioni dell'art. 16, comma 2 citato e quindi usufruire delle agevolazioni contributive, l'apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente previste fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.

Per agevolare la partecipazione alle attività formative e'

opportuno che le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale presso le quali dovranno essere svolte le attività di formazione esterna concordino il relativo calendario con gli apprendisti e i tutori aziendali prima dell'inizio degli interventi formativi.

Roma, 9 novembre 2000

Il dirigente generale: Vittore